



Spiegazioni sull'Ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport

A. Osservazioni preliminari

In data 17 giugno 2011 il Parlamento ha approvato la revisione totale della Legge federale sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport, LPSPo, FF **2011** 4385). Il 23 maggio 2012 il Consiglio federale, fondandosi sulla nuova legge, ha congedato l'Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSPo) il cui articolo 80 incarica il DDPS ad emanare un'ordinanza sugli emolumenti per le prestazioni fornite dall'UFSP.

Benché da numerosi anni l'UFSPo fornisca molteplici prestazioni nell'ambito del suo mandato legale, finora erano disciplinati solo gli emolumenti per i cicli semestrali della SUFSM nonché i test attitudinali per accedere agli studi. La presente ordinanza va a regolare tale lacuna.

B. Le singole disposizioni

Art. 1 Oggetto

L'Ufficio federale dello sport offre delle prestazioni per le quali non esiste una separazione netta tra attività sovrane e commerciali. Ciò risulta soprattutto dal fatto che le strutture di accoglienza e alberghiere delle sedi di Macolin e di Tenero non sono sempre interamente occupate da corsi di formazione e di allenamento dell'UFSPo o delle federazioni nazionali sportive. Entro certi limiti tali strutture possono pertanto essere messe a disposizione di altre cerchie di utenti nel quadro della promozione dello sport.

L'articolo 29 capoverso 1 LPSPo stabilisce il volume delle prestazioni commerciali ammissibili: l'UFSPo può fornire prestazioni commerciali a persone o organizzazioni particolarmente interessate alle sue installazioni o ai suoi servizi, se tali prestazioni sono in stretta relazione con i suoi compiti principali, non pregiudicano l'adempimento dei suoi compiti principali e non richiedono mezzi materiali o risorse di personale supplementari significativi. Per le sue attività commerciali, l'UFSPo deve fissare prezzi di mercato (art. 29 cpv. 2 LPSPo).

Gli emolumenti per le prestazioni sovrane sono disciplinate dalla presente ordinanza. L'UFSPo pubblica i listini dei prezzi delle prestazioni commerciali (art. 80 cpv. 2 OPSPo).

Art. 2 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

La presente ordinanza sugli emolumenti completa l'Ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 (OgeEm; RS 172.041.1), che rimane applicabile in via sussidiaria. Laddove previsto dall'ordinanza si applicano sussidiariamente l'Ordinanza dell'8 novembre 2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS; RS 172.045.103) nonché l'Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (RS 172.041.11).

Art. 3 Obbligo di pagare gli emolumenti

Capoverso 1: in considerazione dell'articolo 2 dell'Ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm), secondo cui chi occasiona una decisione o domanda una prestazione deve pagare un emolumento, l'articolo 3 capoverso 1 della presente ordinanza stila un elenco delle prestazioni soggette a pagamento.

Capoverso 2: poiché le prestazioni dell'UFSPPO sono molto richieste, gli utenti ricorrono alla prenotazione segnatamente per alloggi, impianti sportivi come pure per i servizi della diagnostica della prestazione, della medicina, della psicologia e della fisioterapia dello sport nonché per massaggi e l'alimentazione sportiva. Chi annulla a breve termine una prenotazione deve corrispondere un importo adeguato.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti

Capoverso 1: l'allegato dell'ordinanza stabilisce le tariffe forfetarie per le prestazioni più richieste. Le prestazioni per le quali non è possibile cifrare un importo forfetario, ad es. le consulenze di psicologia dello sport, per l'alimentazione sportiva o per l'elaborazione di perizie o verbali, sono calcolate in funzione della durata dell'operazione.

Capoverso 2: la tariffa oraria applicabile si fonda sulle tariffe orarie stabilite alla cifra 1 dell'allegato dell'OEm-DDPS (fr. 90 - 150 per ora).

Capoverso 3: nell'ambito delle attività della promozione dello sport l'UFSPPO pubblica numerosi media didattici, per l'informazione e l'apprendimento. Nella misura in cui si tratta di pubblicazioni nei formati più correnti (A4 e A5) o di pubblicazioni su supporto elettronico, l'emolumento si conforma all'Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione (RS 172.041.11).

Art. 5 Imposta sul valore aggiunto

Conformemente alla prassi finora attuata, tutti gli emolumenti comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6 Sconti

Gli sconti sono concessi per prestazioni per le quali sussiste un preponderante interesse pubblico e che sono sovvenzionate con contributi federali (ad es. attività di formazione delle federazioni sportive).

Art. 7 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

Le prestazioni elencate non sono assoggettate a emolumenti. Si tratta globalmente di prestazioni attuate nell'ambito dei programmi di promozione dello sport G+S e ESA (lett. b - f) come pure delle decisioni che riguardano la concessione di contributi federali (lett. a).

C. Spiegazioni su singoli emolumenti secondo l'allegato

Cifre 1 - 3: sono intesi gli emolumenti per le prestazioni di tutti i centri di corsi sportivi della Confederazione, segnatamente Macolin e il Centro Sportivo Tenero.

Cifre 5 - 7: gli emolumenti corrispondono alle tariffe concordate fra Swiss Olympic e le istituzioni dotate del marchio "Swiss Olympic Medical Center".

Cifra 8: finora la partecipazione ai costi da parte dei Cantoni alla gestione e allo sviluppo del Sistema nazionale d'informazione per lo sport era fundamentalmente disciplinata dall'ordinanza sulla banca dati nazionale per lo sport (art. 13 OBDNS; RS 415.051.1). Per contro, la nuova Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISPo, FF 2011 4399) stabilisce che il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale d'informazione (art. 12 LSISPo). Nel progetto dell'Ordinanza sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) il Consiglio federale ha stabilito un tetto massimo per gli emolumenti entro il quale il DDPS deve ulteriormente concretizzare la partecipazione alle spese (art. 25 progetto OSISpo). Il presente disciplinamento degli emolumenti costituisce un proseguimento della pratica finora adottata con i Cantoni. I Cantoni partecipano con un'imposta forfettaria di 4 000 franchi e con un contributo variabile (a seconda del numero e del volume finanziario globale delle offerte G+S conteggiate) da 300 a 5 300 franchi all'anno per le spese del sistema d'informazione. Ciò rappresenta una partecipazione globale pari a circa 150 000 franchi, il che costituisce pur sempre una somma modesta tenendo conto dei circa 3 milioni di franchi all'anno destinati a sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale d'informazione. Sulla base delle cifre relative al 2011 ciò rappresenta una somma globale di 156 389 franchi per tutti i Cantoni.

* * *

*